



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la richiesta di ordinanza dell'Uff. GPM prot. 7280 del 30.3.21 relativa alle aree di cantiere al molo Manfredi per attività connesse al varo dei cassoni cellulari;

VISTA l'ord. n. 42/20, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate;

RITENUTO necessario, allo scopo di consentire i predetti lavori, rendere le aree oggetto dell'intervento libere da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione di quanto sopra descritto nonché regolamentare lo svolgimento dei lavori al fine di tutelare la pubblica incolumità;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

Le seguenti aree del molo Manfredi del porto di Salerno, come meglio evidenziate nell' allegato alla presente ordinanza,:

- AT1 (3,20x97m) antistante l'ormeggio dei cassoni cellulari, delimitata da barriere stradali;
- AT2 (2,80x97m) retrostante l'area AT1, priva di recinzione, da utilizzare -per fasce di lunghezza di mt 50 – solo durante le fasi di ispezioni dei cassoni

saranno interessate dalle attività di ispezione e verifica dei cassoni cellulari in cemento armato prodotti nel bacino "Dario". **E' vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone/veicoli ed unità navali, l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, nonché qualsiasi attività connessa con il porto, relativamente ed esclusivamente alle zone sopra menzionate.**



Le aree dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale/veicolo all'infuori dei mezzi e materiali riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori ;

Art. 2

L'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori all'uopo incaricata, in accordo con il coordinatore della sicurezza, dovrà:

- a) comunicare l'inizio e la fine dell'utilizzo della fascia predetta, previa approvazione della Direzione Lavori ovvero del Coordinatore della Sicurezza
- b) provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere come previsto nel PSC e con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante. **E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;**
- c) adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza;
- d) consentire il transito agli organi di polizia Giudiziaria ed agli addetti alle manutenzioni degli impianti esistenti;
- e) Assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone cose o al demanio marittimo, derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto;
- f) Adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare il D.lvo 9 aprile 2008 n°81 aggiornato dal D.lvo 2 agosto 2009 n°106;
- g) Il personale preposto dagli Enti competenti è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.

Art. 3


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data della sua odierna.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla circolazione in ambito portuale, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

Napoli, li 15.04.2021

IL PRESIDENTE

Avv. ~~Aldo~~ ~~Annunziata~~



- AT1 - area di rispetto ormeggio cassoni (369 m²)**
- AT2 - Solo ispezione cassoni (272 m²)**